

N. 23/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Sezione seconda civile

La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati:

dott. Mario Bazzo Presidente

dott. Raffaele Massaro Consigliere

dott. Lorenzo Benini Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2021

da

COMITATO LEVICENSE PER I REFERENDUM, in persona del Presidente Direno Mauro (c.f. DRNMRA73C03L219E), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Michela Rizzi del foro di Trento

- appellante -

contro

COMUNE DI LEVICO TERME (c.f. 00253930226), in persona Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento

- appellato -

con la partecipazione del

Pubblico Ministero

Oggetto: Altri istituti e leggi speciali

In punto: riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trento del 17 dicembre 2020

Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 29 dicembre 2021 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per l'Appellante:

“Voglia l'Ill.ma Corte adita, per tutti i motivi come esposti e specificati in narrativa degli atti, accertare e dichiarare la parziale riforma della

ordinanza del Tribunale di Trento in composizione collegiale del 17.12.2020, RG 476/2020, notificata il 12.01.2021 e in particolare:

- del punto statuizione di condanna del dispositivo nella parte de quo “Rigetta il ricorso” e la parte motiva da pagina 3 ultimo capoverso a pagina 5 rigo 13 compreso nonché del punto “Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.283,00, di cui € 1.620,00 per la fase di studio della controversia, € 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 516,00 per la fase istruttoria, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge” e la parte motiva di cui al punto 3 pagina 5 e dichiarare l’accoglimento dell’appello con la conseguente declaratoria di accoglimento della conclusione formulata in primo grado in punto “declaratoria dell’ammissibilità del quesito referendario”;

- della condanna in punto spese con vittoria delle spese o in subordine disponendo la compensazione integrale o quanto meno parziale delle spese di lite;

con la vittoria integrale o parziale delle spese del grado del giudizio.”

per l’Appellato:

“Contrariis reiectis,

rigettarsi siccome infondato l’appello proposto dal Comitato Levicense per i Referendum avverso l’ordinanza del 17.12.2020 dal Tribunale di Trento, G.I. Dott.ssa Alessandra Tolettini e – per l’effetto – confermarla in tutti i suoi capi, ivi compreso quello sulle spese di giudizio.

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con ricorso depositato in data 14 aprile 2020 Direno Mauro, quale Presidente del Comitato Levicense per i Referendum, conveniva in giudizio il Comune di Levico Terme chiedendo fosse dichiarata l’ammissibilità del secondo dei due quesiti referendari proposti in data 25 settembre 2019, non ammesso dalla Commissione per i referendum e poi dal Consiglio del detto Comune; quesito volto a “proporre al Consiglio Comunale, di deliberare il divieto di costruire centri commerciali, indipendentemente dalle altezze, a una distanza inferiore di 1 km dal perimetro del lago”.

Il Comune di Levico Terme si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

2. - Con ordinanza di data 17 dicembre 2020 il Tribunale di Trento riteneva corretta la dichiarazione di inammissibilità stanti le limitazioni di cui all'art. 58, comma 6 dello Statuto del Comune di Levico Terme, che non ammetteva il referendum con riferimento "alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti" (lett. g) e "ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni" (lett. h).

Rigettava quindi il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

3. - Per la riforma di tale ordinanza propone appello Direno Mauro, quale Presidente del Comitato Levicense per i Referendum, ritenendola ingiusta ed erronea.

Con il primo motivo lamenta che l'ordinanza impugnata ha a torto ritenuto che il quesito sia volto a proporre l'introduzione di un divieto di costruzione, quando invece suo argomento principale è la conservazione e tutela ambientale della zona lago. Non comportando modifiche dei piani regolatori, non riguarda le materie per cui il referendum non è ammesso. In ogni caso si tratta di referendum consultivo, sicchè ogni decisione sul punto spetta unicamente agli organi amministrativi, che sono liberi di determinare non solo come, ma anche se attuare la volontà espressa nelle urne.

Con il secondo motivo si duole della condanna al pagamento delle spese di giudizio, rilevando come anche il Comune di Levico sia parte soccombente, essendo stata rigettata una sua eccezione pregiudiziale, e che la natura di azione popolare, esercitata a tutela dell'esercizio dei fondamentali diritti in materia elettorale, giustificherebbe la compensazione delle spese o la loro liquidazione nel minimo della tariffa professionale.

4. - L'appello è solo in parte fondato.

4.1 - Quanto al primo motivo vanno certamente condivise le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, per la quale il divieto di localizzazione degli esercizi commerciali in una parte del territorio comunale costituisce previsione urbanistica, da ricondursi all'ipotesi di

inammissibilità di cui all'art. 58, comma 6, lett. h) dello Statuto. Ed infatti un "divieto di costruire" (così letteralmente si esprime il quesito) non può che attenersi alla materia dell'urbanistica e dell'uso del territorio, che è per sua natura ispirata anche da quelle finalità di conservazione e tutela ambientale che il referendum dichiara di perseguire.

L'appellante non individua neppure gli strumenti, diversi da quelli urbanistici, attraverso i quali il "divieto di costruire centri commerciali" dovrebbe trovare attuazione. Altro non potrebbe essere, poichè la localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, fra cui i centri commerciali, è decisa primariamente dal Piano territoriale della comunità (espressamente richiamato dalla lett. h dell'art. 58 dello Statuto), come dispongono l'articolo 32, comma 3, del Piano urbanistico provinciale (l.p. 5/2008) e l'articolo 23, comma 2, lettera j), della Legge urbanistica provinciale (l.p. 15/2015).

Di nessun pregio è il rilievo circa la pretesa omogeneità del quesito non ammesso e di quello ammesso, che riguarda la localizzazione del nuovo municipio, e che, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere parimenti attuato tramite modifiche dei piani urbanistici. Si tratta di dato neppure esaminabile, nulla emergendo dagli atti in merito alla destinazione urbanistica della zona in cui il nuovo municipio si vorrebbe realizzare; e lo stesso va detto per gli altri esempi addotti dall'appellante, riferiti a Comuni diversi, i cui Statuti potrebbero non contenere la chiara esclusione che si legge nello Statuto del Comune di Levico.

Gli ulteriori argomenti dell'appellante, per il quale, trattandosi di referendum consultivo (e quindi "la tipologia meno vincolante" di referendum), esso avrebbe esclusivamente significato politico e non vincolerebbe gli organi amministrativi nè inciderebbe sulla pianificazione urbanistica, risultano di palese inconsistenza: la chiara lettera dell'art. 58 dello Statuto non distingue, quanto alle cause di inammissibilità, fra referendum consultivo, propositivo o abrogativo. Il dato trova ulteriore conferma nell'art. 35 del Regolamento per la partecipazione e la consultazione dei residenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 31 luglio 2013: il Comune "riconosce il referendum consultivo, propositivo, abrogativo e

confermativo delle modifiche statutarie”; e “i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.”

Il motivo non può quindi essere accolto.

4.2 – Con il secondo motivo si contesta l’ordinanza del Tribunale, nella parte in cui ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite.

Esso è solo in parte fondato.

Richiamato il noto principio per cui il criterio della soccombenza deve essere riferito all’esito finale della lite, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale, può procedersi alla compensazione parziale delle spese di lite di entrambi i gradi in funzione la particolare natura del ricorso, esente, ai sensi dell’art. 22, comma 15 D.Lg. 150/2011, da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. Se la ratio dell’esenzione è chiaramente quella di non scoraggiare la presentazione di ricorsi di tale genere, sarebbe in contraddizione con essa imporre al ricorrente l’intero carico delle spese di lite, soprattutto quando l’altra parte è una pubblica amministrazione; fermo restando che tale compensazione non può superare la misura di un terzo, tenuto conto dell’evidente infondatezza della tesi dell’appellante.

Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (valore indeterminabile e complessità media).

P.Q.M.

Definitivamente decidendo sull’appello proposto da Direno Mauro, quale Presidente del Comitato Levicense per i Referendum, avverso l’ordinanza 17 dicembre 2020 del Tribunale di Trento, lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per un terzo le spese di lite

Condanna l’appellante a rifondere all’appellato i due terzi delle spese di lite, che liquida per l’intero quanto al primo grado come nell’ordinanza impugnata, quanto al presente grado di appello in Euro 1.960,00 per la “fase di studio”, Euro 1.350,00 per la “fase introduttiva” ed Euro 3.305,00 per la “fase decisionale”, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge

Trento, 29 dicembre 2021

Il Consigliere rel.

Il Presidente